

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 53/22 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: analisi microbiologiche acque del bio-lago di via Nilde Iotti a Calderara di Reno (BO).

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l.,

PREMESSO

- che Sustenia S.r.l. è una società cosiddetta "in house" ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che Sustenia S.r.l. ha nell'oggetto della statuto sociale **"la valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà pubblica di valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica"**;
- che è necessario monitorare la qualità delle acque del bio-lago di via Nilde Iotti, a Calderara di Reno (BO), al fine di scongiurare fenomeni che potrebbero pregiudicare la vita delle specie animali e vegetali presenti;
- che Sustenia S.r.l. non ha attrezzature adeguate e personale sufficiente per svolgere in amministrazione diretta i lavori necessari e che pertanto, occorre avvalersi di soggetti o aziende con idonea capacità professionale e tecnica.

VISTO

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che per affidamenti fino a Euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", approvato con mia determinazione n. 73/20 del 30/12/2021;
- il "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", approvato con mia determinazione n. 73/20 del 30/12/2020;

DISPONE

Di contrarre, mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), come segue:

- 1) Due turni di analisi microbiologiche delle acque (una nel mese di luglio e la seconda in agosto) dei seguenti parametri:
 - a) Coliformi fecali,
 - b) Enterococchi fecali;
 - c) Escherichia coli;
 - d) Salmonella;
 - e) Coliformi totali;

dalla ditta CEPRA S.R.L., con sede in via del Tintoretto n. 6/2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e partita IVA 02002271209.

- 2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 155,00 oltre ad euro 34,10 per IVA 22%, così per complessivi euro 189,10.

Di dare atto che:

- i contratti si perfezioneranno mediante lettera commerciale o posta certificata, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016;
- i lavori saranno eseguiti entro il mese di settembre 2020;
- i pagamenti avverranno entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;
- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio dell'esercizio in corso;
- il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 ed è in possesso dei requisiti indicati all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Sig. Andrea Morisi è il Responsabile Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti aziendali per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento;
- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice **CIG è: ZB9371CC0B.**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento di Sustenia s.r.l.. A tal fine, si dà atto che il documento è pubblicato sul sito di Sustenia s.r.l., nella sezione "Società trasparente" e, per una più completa conoscenza, il testo è stato trasmesso all'appaltatore.

S. Giovanni in Persiceto, 11 luglio 2022.

L'Amministratore Unico

(Vladimiro Longhi)